

— Condannare la convenuta alla rifusione, in favore dell'attore, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti tutti i gradi di giudizio finora esperiti.

— In via subordinata: rinviare de causa *de qua* al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

C(2009) 7492 definitivo, adottata dalla Commissione il 30 settembre 2009.

— Condannare la convenuta alla rifusione di tutte le spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica (TFP) del 25 novembre 2009. Questa ordinanza ha respinto in parte come manifestamente irricevibile e in parte come manifestamente non fondato un ricorso avente per oggetto il rifiuto della Convenuta di prendere a carico il 100 % delle spese mediche del ricorrente.

A sostegno delle proprie pretese il ricorrente fa valere l'erronea interpretazione ed applicazione della nozione di motivazione di una decisione emanante da un'istituzione dell'Unione europea, del concetto di integrazione di una motivazione di una decisione, nonché dei principi di diritto inerenti alla formazione e alla valutazione della prova.

Il ricorrente fa anche valere l'erronea interpretazione ed applicazione delle nozioni di atto impugnabile ed altresì di decisione meramente confermativa di una precedente.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione dell'8 dicembre 2009, oggetto d'impugnazione, la Commissione ha modificato la propria precedente decisione C(2009) 7492 definitivo del 30 settembre 2009, con la quale la stessa aveva contestato ad alcune imprese, tra cui l'odierna ricorrente, la partecipazione in un preteso cartello. Con la decisione dell'8 dicembre 2009, la Commissione, dopo aver riconosciuto che la decisione del 30 settembre 2009 faceva «riferimento ad un allegato contenente tabelle che illustra(va)no i movimenti dei prezzi del tonno per cemento armato durante lo svolgimento dell'intesa» e che «(d)etto allegato non era presente nella decisione adottata il 30 settembre 2009», decideva di modificare quest'ultima al fine di integrarla con le tabelle allegate alla decisione qui impugnata.

A sostegno del proprio ricorso le ricorrenti deducono:

- 1) Illegittimità della sanatoria ex post di un provvedimento gravemente viziato: la Commissione non ha il potere di sanare a posteriori una decisione manifestamente nulla, giacché all'evidenza incompleta nel testo al momento della sua adozione; ciò costituisce una circostanza gravissima come tale insanabile.
- 2) Erronea indicazione della base giuridica: la Commissione ha indicato come base giuridica del provvedimento impugnato l'art. 65 CA ed il regolamento CE n. 1/2003⁽¹⁾, basi giuridiche manifestamente inappropriate a perseguire la finalità che la Commissione si era prefissa (ossia integrare/modificare una sua precedente decisione, perché incompleta nel testo) — con la conseguenza che la seconda decisione oggetto del presente ricorso dovrà essere annullata per manifesta mancanza di idonea base giuridica.

La ricorrente fa anche valere la violazione del principio di buona amministrazione.

Ricorso presentato il 10 febbraio 2010 — SP/Commissione

(Causa T-55/10)

(2010/C 80/70)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: SP SpA (Brescia, Italia) (rappresentante: G. Belotti, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione dell'8 dicembre 2009 che ha modificato la precedente decisione

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1, del 04.01.2003, pag. 1)